



Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale

**CHIARIMENTI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMA EUROPEA
ARMONIZZATA EN 1090-1 PER I MATERIALI E PRODOTTI IN CARPENTERIA
METALLICA AD USO STRUTTURALE ED INTERAZIONE CON LA NORMATIVA
TECNICA PER LE COSTRUZIONI DI CUI AL DM 14.01.2008**

Giungono a questo Servizio Tecnico Centrale molteplici quesiti riguardanti l'applicabilità della norma europea armonizzata EN 1090-1 *“Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali”*, anche in relazione all'applicazione, per i prodotti in carpenteria metallica ad uso strutturale, degli obblighi previsti dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni.

Si ritiene pertanto opportuno fornire, anche sulla base di un recente parere della Prima Sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP. (parere n. 71 del 10.12.2013), i seguenti elementi di chiarimento.

La Norma europea armonizzata EN 1090-1, *Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali*, che prevede la marcatura CE dei prodotti oggetto della norma armonizzata stessa, è applicabile in via volontaria dal 1 gennaio 2011, nella versione UNI EN 1090-1:2009, e dal 1 settembre 2012 nella versione EN 1090-1:2009+A1:2011 o UNI EN 1090-1:2012. Pertanto da tali date è possibile marcare CE i prodotti oggetto della norma stessa.

Dalla fine del periodo di coesistenza della norma armonizzata, ad oggi stabilito al 1 luglio 2014 (da ultimo: Comunicazione della Commissione Europea in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 2013/C 186/02 del 28 giugno 2013), la suddetta marcatura CE diventerà obbligatoria per la commercializzazione di tali prodotti.

Stante il dettato del Capitolo 11 delle vigenti Norme Tecniche per le costruzioni, di cui al DM 14.01.2008, da leggersi in relazione agli obblighi comunitari in materia di prodotti da costruzione ad oggi riportati nel Regolamento (UE) n.305/2011 (si veda a riguardo, ad esempio, l'articolo 8), risulta che la suddetta marcatura CE costituisce, per i prodotti in serie ricadenti nel campo di applicazione della norma europea armonizzata EN 1090-1, modalità di qualificazione del prodotto sufficiente anche ai sensi del §11.1, caso A), del DM 14.01.2008. Pertanto il fabbricante di elementi di carpenteria metallica per uso strutturale, qualora in possesso di marcatura CE per tali prodotti sulla base della EN 1090-1, non necessita dell'attestato di deposito della documentazione quale Centro di trasformazione di carpenteria metallica, rilasciato ai sensi dei §§11.3.4.10 e 11.3.1.7 del DM 14.01.2008.

Dalla fine del periodo di coesistenza della norma europea armonizzata EN 1090-1, detta marcatura CE sarà l'unica modalità di qualificazione dei prodotti rientranti nel campo di applicazione di detta norma armonizzata, ai fini dell'impiego dei prodotti stessi nelle opere. Da tale data, per tali prodotti in carpenteria metallica coperti dalla EN 1090-1, il Servizio Tecnico centrale non rilascerà più l'attestazione di avvenuta dichiarazione dell'attività di centro di trasformazione di carpenteria metallica. Tale attestazione sarà invece rilasciata soltanto, nel caso residuale, di prodotti in carpenteria metallica non coperti dalla EN 1090-1 (ad esempio perché provenienti da materiali base non marcati CE e quindi dotati di qualificazione nazionale ai sensi dei §§ 11.3.4.1 e 11.3.4.11.1 del DM 14.01.2008) o da marcatura CE sulla base di apposito ETA (Valutazione tecnica europea), risultando, per tali prodotti, ancora obbligatoria ai fini dell'impiego nelle opere.

Resta comunque l'obbligo di impiegare, in ogni caso (§11.3.4.1 del DM 14.01.2008), materiale base qualificato mediante marcatura CE o con con qualificazione nazionale.

Si rammenta altresì che che, comunque sia qualificato il prodotto (quindi anche nel caso di componenti marcati CE) resta fermo l'obbligo del Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, di:

- verificare la conformità di quanto riportato nella documentazione di qualificazione o marcatura CE (Dichiarazione di Prestazione), con i requisiti richiesti dal DM 14.01.2008 edc (eventualmente, se superiori) dello specifico progetto;
- controllare che la documentazione di qualificazione o la marcatura CE facciano riferimento agli effettivi componenti pervenuti in cantiere, assicurandosi quindi, nei limiti delle proprie competenze, dell'effettiva rintracciabilità dei prodotti;
- effettuare le previste prove di accettazione.

Resta ovviamente ferma in ogni caso, per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere strutturali in carpenteria metallica, e per i relativi adempimenti presso i competenti uffici tencici territoriali (c.d. Deposito o autorizzazione "sismica"), l'applicazione delle L.1086/71, L.64/74 e del DPR 380/01.

Roma, 5 giugno 2014